



## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Dott.

Presidente

COMPONENTE

Componente

Componente - relatore

Componente

Componente

## DECISIONE

L'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Roma, in relazione alla elezione della Camera dei deputati della circoscrizione Lazio Uno del 24-25 febbraio 2013, con deliberazione assunta il 23 gennaio 2013, ore 10,00, ha ammesso la lista contraddistinta dal contrassegno «IL POPOLO DELLA LIBERTA'», procedendo alla correzione degli errori materiali relativi ai candidati Sassano Stefano e Fleming Paolo Anthony, e cancellando il nome del candidato Giacomini Gianni,

L'Ufficio circoscrizionale ha rilevato che per il candidato cancellato mancava la dichiarazione di accettazione della candidatura per la Camera dei deputati, risultando anzi espressa dichiarazione di accettazione della candidatura «nella Regione Lazio per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013».

Il provvedimento è stato consegnato a mano del delegato Roberto Cantiani alle ore 10,10 del 23 gennaio 2013.

Roberto Cantiani, preso atto del provvedimento, ha depositato presso l'Ufficio circoscrizionale istanza volta ad ottenere l'ammissione della candidatura del Giacomini sulla base del rilievo che la dichiarazione di accettazione della candidatura del medesimo al Senato della Repubblica era frutto di mero errore materiale, desumibile anche dalla dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Alle ore 12,00 si è nuovamente riunito l'Ufficio circoscrizionale e ha confermato la cancellazione del nominativo di Giacomini Giorgio, ribadendo quanto già affermato e precisando ulteriormente che nell'accettazione della candidatura il Giacomini ha anche dichiarato espressamente «di non aver accettato la candidatura anche per la Camera dei deputati».

Roberto Cantiani, nella qualità di delegato alla presentazione della lista de "Il Popolo della Libertà" e Giorgio Giacomini hanno quindi proposto ricorso a quest'ufficio, ribadendo che la dichiarazione di accettazione della candidatura al Senato della Repubblica anziché alla Camera dei deputati era rutto di mero errore materiale, chiaramente evidenziato dalla immediata presentazione della istanza di ammissione subito dopo avere appreso della esclusione per la detta ragione.

Il ricorso è infondato.

Il modulo sottoscritto dal Giacomini per l'accettazione della candidatura reca chiaramente l'indicazione "Elezione del senato della Repubblica Anno 2013" nonché la espressa dichiarazione del candidato "di non aver accettato la candidatura anche per la Camera dei Deputati". Del pari

risulta che la dichiarazione di insussistenza della condizione di incandidabilità è stata sottoscritta dal Giacomini su modulo relativo alla elezione del Senato della Repubblica.

A fronte di tali espresse dichiarazioni devono ritenersi insussistenti le condizioni per l'ammissione della candidatura del Giacomini alla Camera dei deputati nella circoscrizione Lazio Uno. Né può ritenersi che le dette dichiarazioni possano essere frutto di errore materiale e quindi sostituibili per effetto di una deliberazione di questo Ufficio, atteso che proprio la rilevanza del diritto costituzionale di elettorato passivo, invocata dal ricorrente, presuppone che il candidato abbia piena consapevolezza delle dichiarazioni che sottoscrive al fine di poter partecipare alle elezioni politiche.

Privo di rilievo è poi l'argomento per cui il Giacomini è in possesso del requisito anagrafico per la partecipazione alla elezione del Senato della Repubblica, dovendosi anzi ritenere che le dichiarazioni di accettazione della candidatura al Senato, della mancata presentazione di una candidatura alla Camera e di insussistenza della situazione di incandidabilità abilitassero il Giacomini alla partecipazione alla elezione al senato, con conseguente impossibilità di un suo inserimento nella lista dei candidati per la Camera dei deputati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2013

I Componenti

Il Presidente

CORTE DI CASSA

UFFICIO ELETTORALE

**Depositato in Segreteria**

oppo 26/1/13 15,35

